

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE
LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio 1
"Assetto istituzionale e territoriale degli enti
locali"

Via Trinacria, 34-36
90144 Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 3674 del 26/3/2020

CIRCOLARE n. 9

Oggetto: Emergenza COVID -19- permessi retribuiti per i Sindaci. Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Art. 25, comma 6 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19).

Ai Sindaci delle Città Metropolitane
Ai Sindaci dei Comuni siciliani
Ai Segretari Generali delle Città
Metropolitane e dei Comuni siciliani


LORO SEDI

e, p.c.

Al Presidente
dell'A.N.C.I. Sicilia
PALERMO

Al Presidente
dell'A.S.A.E.L.
PALERMO

Con Circolare n. 7 del 18 marzo 2020, questo Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha precisato che, in considerazione della grave situazione di emergenza nazionale in



atto, non si ravvedono motivazioni per escludere l'immediata applicabilità delle norme del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che coinvolgono gli enti locali, anche per ragioni di uniformità con il restante territorio nazionale. Tra le norme citate nella medesima circolare è contemplata anche la disposizione riguardante i permessi per i sindaci lavoratori.

Considerato lo stato di emergenza, si applica l'art. 25 comma 6 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. Lo stesso stabilisce che "*Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9*".

Prioritariamente, si ritiene necessario specificare che il diritto degli amministratori locali di usufruire dei permessi per lo svolgimento del proprio mandato, nel limite massimo definito normativa vigente, si configura quale vera e propria prerogativa dell'amministratore lavoratore dipendente e, in quanto tale, non suscettibile di compressione da parte del datore di lavoro, alla stregua di quanto avviene per i permessi sindacali.

Pertanto:

- a) i permessi retribuiti di cui possono usufruire tutti i sindaci in quest'emergenza, con l'articolo 25 comma 6 del decreto legge n. 18/2020, sono stati elevati a 72 ore al mese;
- b) i permessi non retribuiti di cui all'articolo 79 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, rimangono fissati in ulteriori 24 ore mensili;
- c) per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici i periodi di assenza dal servizio costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Lo schema di riferimento è il seguente: 72 ore permessi retribuiti per dipendenti di aziende/società/enti privati + 24 ore permessi non retribuiti.

Tali condizioni sono riferibili **solo alla figura del sindaco** e non ai componenti della giunta e ai presidenti dei consigli comunali.

Si ritiene, infine, opportuno richiamare la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. n. 11/20015 che, modificando l'art. 20, comma 5, della l.r. n. 30/2000, ha previsto un limite nei rimborsi che l'ente locale deve effettuare nei confronti dei datori di lavoro, nei casi in cui lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici siano beneficiari dei permessi riservati ai soggetti chiamati a svolgere pubbliche funzioni.

Secondo la norma suddetta, "l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un terzo o, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, pari alla metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia", ragion per cui una parte di tali permessi non potrà essere oggetto di rimborso da parte dell'ente locale.

Sulla questione si è già espresso l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana, con parere n. 1715/RE del 7.11.2017, secondo cui, sulla base dell'interpretazione letterale della norma, le somme non rimborsate dall'ente al datore di lavoro, per effetto del limite sopracitato, non potranno che gravare su quest'ultimo.

RND



La presente si intende ufficializzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento delle Autonomie Locali.

L'Assessore
Grasso



Il Dirigente Generale
F.to Margherita Rizza

Il Dirigente del Servizio I
F.to Vincenzo Fugaldi

Il Funzionario Direttivo
F.to Antonella Panzeca